

Ordinanza di pulizia e rimozione rifiuti contenenti cemento-amianto

T.A.R. Veneto, Sez. IV 4 ottobre 2024, n. 2313 - Di Mario, pres.; Vergine, est. - Basso, (avv.ti Bersano, Carapezza) c. Comune di Noventa di Piave (avv.ti Borgo, Ribolzi).

Ambiente - Ordinanza di pulizia e rimozione rifiuti - Ordine di pulire il fondo tagliando la vegetazione incolta ed eventuali arbusti e/o sterpaglie in prossimità delle strade e/o prospicienti l'area pubblica e privata, nonché di rimuovere i rifiuti depositati al suo interno ed i manufatti contenenti cemento-amianto.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Con l'ordinanza sindacale n° 85 prot. 15525 del 24.10.2019, notificata in pari data tramite p.e.c. al legale avv. Silvia Carapezza, veniva ingiunto all'odierno ricorrente di provvedere, nei 15 giorni successivi, alla pulizia del fondo di sua proprietà in Noventa di Piave, tagliando la vegetazione incolta ed eventuali arbusti e/o sterpaglie in prossimità delle strade e/o prospicienti l'area pubblica e privata, nonché rimuovendo i rifiuti depositati al suo interno ed i manufatti contenenti cemento-amianto.

2.- In particolare il Comune di Noventa di Piave, dato atto degli esiti del procedimento amministrativo, rilevato come l'area in oggetto versasse in uno stato di incuria tale da favorire la proliferazione di animali e insetti pericolosi per la salute pubblica e presentasse materiale contenente amianto in stato di degrado, richiamato il d.lgs. 267/2000 ed il d.lgs. n. 152/2006, ordinava al Sig. Adovilio Basso, quale proprietario, di provvedere, entro 15 giorni, alla pulizia dell'area medesima con il taglio della vegetazione incolta e di eventuali arbusti e/o sterpaglie in prossimità delle strade e/o prospicienti l'area pubblica e privata, alla rimozione dei rifiuti al suo interno, nonché alla rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto.

3.- Il ricorrente premette che nelle giornate dal 6 all'8 novembre 2019 ebbe ad effettuare il richiesto taglio della vegetazione, precisando di non aver proceduto allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti in quanto non presenti e di aver incaricato un'azienda specializzata di verificare lo stato dei luoghi alla ricerca di eventuali manufatti in cemento-amianto. Tanto venne riferito al comune di Noventa di Piave, all'ARPAV, al Servizio di Igiene Pubblica dell'AULSS n° 4 ed al Comando Carabinieri di Noventa di Piave.

4.- Il ricorrente impugna l'ordinanza citata e deduce i seguenti motivi di ricorso:

“la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'ordinanza in quanto emessa con eccesso di potere ed in assenza dei presupposti di legge, oltre che carente di congrua motivazione in relazione alla loro ricorrenza”.

Secondo il ricorrente, il fatto che il primo sopralluogo sull'area risale al novembre del 2018 confermerebbe che non vi era alcuna urgenza di provvedere, con la gravata ordinanza 85/2019 del 24.10.2019 almeno nelle forme di cui all'art. 54, co. 4 del D.lgs. n° 267/2000.

Non risulterebbe positivamente accertata la presenza di manufatti contenenti amianto, laddove, invece, i rifiuti di cui pure si ebbe a constatare la presenza erano semplici rifiuti urbani, non classificabili come pericolosi.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta “l'illegittimità e inefficacia dell'ordinanza in quanto emessa con eccesso di potere in violazione del principio del contraddittorio”. Censura l'omissione delle necessarie garanzie partecipative nel procedimento, in quanto funzionali all'accertamento in contraddittorio degli elementi dell'illecito, compreso quello psicologico. Lamenta, nello specifico, che, pur avendo partecipato al procedimento stesso, non sarebbe stato previamente avvertito di alcuni fra i sopralluoghi effettuati in loco da personale di questa Amministrazione.

5.- Replica la difesa dell'amministrazione comunale intimata affermando:

- nessuna utilità può derivare al Sig. Basso dall'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendola già eseguita, ed accingendosi ad eseguirla “nel più breve tempo possibile” (ricevuto il necessario riscontro dall'azienda incaricata in quel periodo), per quanto riguarda la rimozione degli eventuali manufatti contenenti cemento-amianto reperiti in loco;

- manca ogni utilità giuridicamente apprezzabile che il Sig. Basso potrebbe ritrarre direttamente e/o indirettamente dalla presente impugnazione; pertanto il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

– infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso.

6.- La domanda cautelare del ricorrente veniva respinta con ordinanza collegiale n.47/2020. Infatti lo stesso ricorrente affermava di avere già adempiuto all'ordine impartito nelle giornate 6 e 8 novembre 2019, con il taglio della vegetazione incolta e degli arbusti, constatando l'assenza di rifiuti dato che i materiali presenti sono funzionali all'attività dallo stesso svolta.

7.- Il giorno 1 luglio 2024 personale di AULSS 4 Veneto orientale e Polizia locale con nuovo sopralluogo sul posto ha accertato che il terreno versa ancora in stato di degrado ed incuria.

Riferisce la difesa comunale che secondo la relazione di servizio del 2 luglio 2024 della ULSS4, Veneto orientale,



depositata in atti, il fondo del ricorrente “*versa in stato di abbandono, con presenza di alberi sempreverdi e caducifoglie da tempo non mantenuti, e una vegetazione erbacea e arbustiva fitta e alta. Alcune fronde degli alberi invadono in più punti la proprietà della sig.ra Benedetta Chiara. La situazione in cui versano i luoghi, che fa deporre per uno stato di abbandono ed incuria che si protrae da diversi anni, rappresenta riparo ed habitat ideale per la proliferazione di insetti, rettili, roditori ed altri animali randagi o nocivi, e può dare origine ed inconvenienti igienico sanitari con rischi anche di zoonosi per gli occupanti le abitazioni confinanti*”.

Il Dipartimento di Prevenzione pertanto interessava l'Ufficio comunale affinché ordinasse alla proprietà di procedere alla manutenzione ed irrogasse la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma 3 dell'ordinanza sindacale n° 37 prot.6422 del 16/5/2013 (comunicazione ULSS4 del 4/7/2024). Il Comune di Noventa di Piave quindi emetteva e comunicava via pec al sig. BASSO l'avvio del procedimento per l'emissione di nuova ordinanza di pulizia del fondo di proprietà del ricorrente.

8.- Il Comune deposita memoria chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza straordinaria del 10 settembre 2024 la causa è passata in decisione.

9.- Il ricorso è infondato. L'eccezione in rito di carenza dell'interesse può essere superata attesa la totale infondatezza del ricorso.

9.1.- Il provvedimento impugnato resiste alle censure del ricorrente che, trattate unitariamente, si rivelano prive di fondamento.

L'istruttoria anzitutto conforta la ricostruzione dell'amministrazione e smentisce le tesi di parte ricorrente. In atti è la comunicazione di avvio del procedimento del 15.11.2018 per l'emanazione di ordinanza per manutenzione aree incolte per motivi igienico-sanitari, che preannuncia il sopralluogo del 21.11.2018. Il sig. Basso depositava quindi memoria in data 18.12.2018; seguiva nuovo sopralluogo in data 15.02.2019 cui partecipava il ricorrente col proprio legale, oltre al personale degli uffici addetti. Con ulteriore sopralluogo del 11.10.2019 si accertava la totale inottemperanza all'ordine in causa.

Lo stesso ricorrente ricostruisce così il procedimento, confermando quindi la ricostruzione.

Risultano pertanto assicurate dall'amministrazione le garanzie partecipative sia sul piano formale rispetto al procedimento amministrativo, sia attraverso la presenza dell'interessato sul luogo in questione, così eliminando dubbi circa il rispetto del contraddittorio.

9.2.- Nel merito non vi sono elementi idonei a smentire le risultanze attestate in atti dai pubblici ufficiali procedenti, che fanno prova fino a querela di falso. Il giudice non può peraltro sindacare le circostanze di fatto attinenti il pericolo per l'igiene e la sanità pubblica evidenziate dagli uffici ed accertate sul posto. Esse sono sottese alla decisione dell'ente di imporre la pulizia dei luoghi e l'eliminazione delle fonti di pregiudizio per gli interessi pubblici tutelati in materia dal quadro normativo di settore e costituiscono espressione di un accertamento tecnico, come tale insindacabile in questa sede.

L'ordinanza peraltro si palesa adeguatamente istruita e motivata e coerente con il quadro normativo di settore ivi richiamato, alla luce degli interessi pubblici primari dell'igiene e della sanità pubblica affidati dal legislatore all'Autorità locale.

10. In definitiva per le ragioni esposte il ricorso è nel merito infondato.

11. Attesa la peculiarità della vicenda sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)